

DO/GR/SMST

Allegati:

Direttiva Ministero dell'Interno

in data 21.07.2017 (C.d. Direttiva Minniti);

nota CDGTEC/DCL/14) prot. 0009309 – P del 22.01.2007

Ai Responsabili Strutture Territoriali

Ai Responsabili Area Gestione Rete

Loro Sedi

Oggetto: Dispositivi automatici di controllo eccesso di velocità (art. 142 del Codice della strada) utilizzati dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada.- Comunicazione Operativa

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Comunicazione si forniscono indicazioni e precisazioni operative connesse al rilascio del " *nulla osta tecnico*" per il posizionamento delle postazioni di rilevamento a distanza ai sensi dell'art. 4 del DL 121/2002, convertito con legge 168/2002.

Al riguardo giova preliminarmente evidenziare e ribadire che la Polizia Locale può svolgere attività di polizia stradale su tutte le tipologie di strade, anche quelle la cui gestione non è in capo alle rispettive Amministrazioni comunali, purché esse siano ricomprese nell'ambito territoriale delle medesime. Si rammenta, altresì, che sulle tratte autostradali la vigilanza della sicurezza della circolazione, l'attività di controllo e sanzionamento stradale, nonché la prevenzione la repressione dei reati, sono istituzionalmente demandate alla Polizia Stradale quale specialità della Polizia di Stato.

Ciò posto si rappresenta quanto segue.

1. DIFFERENZA OPERATIVA TRA IL CONTROLLO EFFETTUATO CON POSTAZIONE TEMPORANEA IN PRESENZA DELL'ORGANO ACCERTATORE ED IL CONTROLLO EFFETTUATO CON LA POSTAZIONE FISSA IN ASSENZA DELL'ORGANO ACCERTATORE.

L'utilizzo dei dispositivi impiegati in postazione temporanea, prevede la continua presenza degli organi di polizia sul luogo del rilevamento e il costante controllo del funzionamento dei medesimi dispositivi. Al

fine di garantire le condizioni di sicurezza degli operatori di polizia, valutate le criticità dell'infrastruttura stradale, quale ad esempio l'insufficiente larghezza della banchina, il presidio può essere espletato dai medesimi operatori con posizionamento a breve distanza dal dispositivo (anche mediante l'impiego di tecnologie di controllo a distanza delle funzionalità – tipo tablet o altri device – rif. Art. 3 Parte III della Direttiva Minniti).

L'utilizzo dei dispositivi automatici impiegati in postazioni fisse avviene senza la presenza o l'intervento contestuale dell'operatore di polizia:

È opportuno qui rammentare, per l'impatto che ne può derivare anche sul piano giuridico, la distinzione che ricorre tra "*postazioni fisse*" e "*postazioni temporanee*".

Le prime necessitano del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada e dell'autorizzazione Prefettizia; le seconde, anche quando impiegate sempre nel medesimo punto del tratto stradale interessato dal controllo e con carattere di sistematicità, possono legittimamente prescindere da tale nulla osta, fermo restando il preventivo coordinamento esercitato dalla Prefettura competente, disposto ai sensi dell'art. 11 del CDS, in modo da evitare una possibile sovrapposizione del controllo della velocità da parte di più organi di polizia stradale sul medesimo tratto di strada.

2. PORTATA APPLICATIVA DELL'ART. 4 D.L. 121/2002 CONVERTITO CON LEGGE 168/2002 NEL RILASCIO DEL NULLA OSTA TECNICO

La suindicata norma di legge, segnatamente il comma 2, si applica alle sole postazioni fisse e prescrive come sia necessario un apposito Decreto prefettizio di individuazione della tratta lungo le strade di tipo C. Per dettagliate indicazioni tecniche al riguardo, si può tuttora fare riferimento alla nota della *Direzione Generale (CDGTEC/DCL/i4) prot. 0009309 – P del 22/01/2007* – che per immediata consultazione si allega - avente ad oggetto "*Autorizzazione all'installazione di strumenti fissi per rilevazione velocità autoveicoli lungo le strade stradali fuori dai centri abitati*" e specificamente riferita ai manufatti contenenti detti strumenti.

In particolare:

- qualora l'installazione dei manufatti in questione avvenga al di fuori del "*confine stradale*", la loro ubicazione nella fascia di rispetto è ammissibile in analogia alle cabine elettriche assenti ai sensi del punto 7 della circolare LL.PP. n°5980 in data 30.12.1970, tuttora vigente ai sensi dell'art. 234, comma 5, del Cds e comunque ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale stesso;
- qualora, invece, l'installazione dei manufatti di che trattasi avvenga su proprietà stradale, sia essa pertinenza della strada ovvero terreno di proprietà ANAS, la relativa autorizzazione resta subordinata alle seguenti condizioni:
 - ✓ verifica delle condizioni di visibilità derivanti dalla presenza del manufatto nelle immediate vicinanze della sede viabile (carreggiata e banchine);
 - ✓ eventuale installazione di idonea barriera di sicurezza, omologata bordo laterale, di lunghezza pari almeno a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa 2/3 prima dell'ostacolo e dotata di opportuni terminali, al fine di garantire sia la sicurezza della circolazione in caso di svio di autoveicoli in transito che la protezione del manufatto in questione;

- ✓ ubicazione del manufatto ad una distanza compatibile con la larghezza operativa (W) della barriera di sicurezza indicata nel certificato di omologazione;
- ✓ applicazione di un canone di concessione annuo per l'affitto del terreno ANAS (sia esso pertinenza che proprietà stradale) determinato dalle competenti strutture aziendali all'uopo preposte.

Attesa la significativa probabilità che una postazione fissa sia anche una postazione non presidiata, con rilevamento a distanza della velocità, diventa indispensabile l'emanazione del Decreto prefettizio di individuazione della tratta secondo quanto sopra illustrato.

3. POTERI E COMPITI DI ANAS IN GENERALE E NELLA PROCEDURA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA TECNICO.

L'Art. 4, comma 2 del decreto – legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, rimasto immutato anche successivamente alle modifiche introdotte dal cd "Decreto semplificazioni" prevede che, ai fini della individuazione dei tratti da sottoporre a controllo, il Prefetto debba acquisire, altresì, il parere degli enti proprietari (o dei concessionari, per le strade in concessione, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del CdS).

Il parere ha per oggetto esclusivamente la sola compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione dei dispositivi rispetto all'esigenza di garantire la conservazione delle infrastrutture stradali, la tutela della fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione e non può mai ed in alcun modo interferire nel merito e nella discrezionalità dell'organo di polizia stradale ad effettuare il controllo, né sulla modalità della scelta operativa del medesimo. In via generale, un eventuale diniego al nulla osta all'installazione di un dispositivo per il rilevamento della velocità da parte di un ente proprietario della strada, può essere fondato solo su motivi di carattere tecnico strutturale della strada o per quelli inerenti i poteri e i compiti di cui all'art. 14 C.d.S., considerate le eventuali responsabilità imputabili ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile all'Ente gestore.

Nel caso di installazione a bordo strada dovrà essere considerato l'impatto che i manufatti contenenti i dispositivi possano rappresentare per la sicurezza della circolazione, ancorché posti fuori dalla carreggiata e, quindi, valutata la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa sui dispositivi di ritenuta.

Come innanzi accennato, Il diniego può fondarsi su motivi di conservazione dell'infrastruttura, tutela della fluidità del traffico e sicurezza della circolazione, non già su ragioni "intrinseche" ai procedimenti sanzionatori attivati dall'Organo di polizia stradale (e relative, per esempio, alla contestazione immediata o meno dell'infrazione al trasgressore).

Parimenti, non è ammessa una valutazione di ANAS sulla materiale gestione delle apparecchiature da parte degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori, né tantomeno sulla scelta operativa della modalità del controllo.

Cionondimeno, ogniquale volta l'effettuazione dei rilevamenti mediante postazioni temporanee presidiate dall'organo di polizia si riveli fonte di possibili criticità per l'infrastruttura, la fluidità del traffico o la

sicurezza, diventa opportuna – e anzi doverosa – ma solo ed esclusivamente in tali casi, una motivata segnalazione al Prefetto da parte della Struttura Territoriale competente.

Nel caso di postazioni fisse, l'emergere di simili criticità potrà invece giustificare una revoca del provvedimento autorizzativo precedentemente rilasciato da ANAS, secondo le regole generali sul procedimento amministrativo, ovviamente nel caso in cui non sia stato possibile eliminare le criticità con l'adozione di possibili soluzioni correttive.

Il personale ANAS che opera sul tratto di strada su cui è stata attivata una attività di controllo da parte delle Polizia Locali deve segnalare alla propria Struttura Territoriale eventuali criticità, irregolarità o condizioni di illegittimità riscontrate nell'attività di controllo, solo se riferite a situazioni che possono pregiudicare la fluidità del traffico o la sicurezza degli utenti e non già rispetto alle modalità di esecuzione del servizio da parte degli organi di polizia.

4. PRESEGNALAMENTO DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere presegnalate secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dei trasporti, , 15 agosto 2007, *"Attuazione dell'art. 3, comma , lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117"*, emanato di concerto con il Ministero dell'interno e recante *"Disposizioni urgenti modificate del CdS per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione"*.

A tale riguardo giova evidenziare che non sono consentite Richieste di segnaletica diversa e non conforme a quella prevista da Decreto Ministeriale citato o impianti segnaletici per forma e per sostanza difformi dalle prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada.

L'attività autorizzatoria propedeutica alla posa della segnaletica di preavviso connessa alla postazione di rivelazione deve fare riferimento:

- alle verifiche di conformità in ordine alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione sulla distanza di collocazione dei segnali rispetto alla postazione di rilevazione;
- alla forma e dimensione dei pannelli, alla colorazione propria della tipologia di strada ove vengono collocati ed al carattere di scrittura in funzione della velocità predominante; valgono le disposizioni degli articoli 77, 78,79,80,81,82,124,125,126 e 170 del Regolamento e non è consentito richiedere alcun ulteriore elemento difforme da quanto ivi previsto, ovvero dalle direttive ministeriali che disciplinano l'attività di controllo.

Al riguardo si ricorda che, come disposto dall'art. 7.2 Parte I della Direttiva Minniti, non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermittente di presegnalazione, da integrarsi nella segnaletica di preavviso né di utilizzare colorazioni particolari riguardo ai contenitori e/o supporti dei dispositivi di controllo.

E' altresì necessario richiedere l'installazione di più segnali di preavviso unicamente nei casi di ripetizione dovuta alla presenza di un'intersezione con una strada pubblica che insiste nel tratto ricompreso tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo.

E' opportuno inoltre ribadire il principio secondo cui per la postazione di controllo fissa deve essere utilizzata la segnaletica fissa, mentre per la postazione di controllo temporaneo deve essere utilizzata segnaletica temporanea; la Direttiva Minniti precisa inoltre che limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal decreto ministeriale 15 agosto 2007".

Il suddetto principio fondamentale, sempre secondo la citata Direttiva Minniti, può essere derogato solo e soltanto qualora il controllo della velocità dei veicoli sia svolto:

- in maniera sistematica (il carattere sistematico implica necessariamente una natura non occasionale dell'attività – es. almeno per x giorni la settimana per x mesi o altra cadenza; assumendo a tal fine rilievo non tanto la determinazione di un numero y di controlli, ma l'indicazione dell'intervallo temporale in cui viene effettuata l'attività di controllo stessa;
- previa idonea pianificazione (in seno alla Conferenza provinciale permanente insediata presso la Prefettura/UTG).

Ove ricorrano entrambe le predette condizioni, è ammissibile l'uso di segnaletica fissa per il presegnalamento di postazioni temporanee. In tal caso, però, diventa evidentemente indispensabile l'autorizzazione di ANAS all'installazione di detta segnaletica e il rilascio di detta autorizzazione sarà subordinato alla dimostrazione, da parte della Polizia Locale, di una effettiva sistematicità dei controlli, avvalorata da un idoneo documento (per es. un ordine di servizio a firma del Comandante della polizia locale, la calendarizzazione dei servizi di controllo rilasciata dalla Prefettura ecc.).

5. CASI PARTICOLARI (RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' MEDIA)

Il rilevamento della velocità media è una modalità pienamente legittimata dalla normativa di settore e non è, di per sé, precluso a organi locali di Polizia Stradale. Tuttavia, attesa anche la notevole complessità della relativa infrastruttura sotto il profilo ingegneristico, si dispone che, prima del rilascio della dovuta autorizzazione da parte della Struttura Territoriale, la richiesta dell'Ente Locale debba essere valutata dalla scrivente Direzione, anche in funzione di possibili future installazioni del sistema Vergilius già pianificate.

La presente comunicazione operativa sostituisce la circolare prot. CDG – 0077182 – P del 13 febbraio 2018



Il Direttore
Ing. Matteo Castiglioni